

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DI NELLA

Seduta del 23/02/2021

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Ha stipulato con l'intermediario il contratto di finanziamento contro cessione di quote della retribuzione n. ***388 con decorrenza 1°/06/2016, estinto anticipatamente il 31/05/2020.
- Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo al fine di ottenere la retrocessione *pro rata* dei costi *up front* non rimborsati in sede di estinzione anticipata, parte ricorrente ha presentato ricorso chiedendo "il rimborso dei cosiddetti oneri '*upfront*' citati nel conteggio di estinzione per un totale di 5.078,05 €, rimborso da effettuarsi in ragione di una quota proporzionale '*pro rata*' e calcolata pari a € 3.046,83".

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Conferma la stipula del contratto n. ***388, avvenuta in data 15/03/2016, evidenziando le commissioni applicate in sede di formalizzazione e affermando che il contratto è stato estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 48, con decorrenza 31/05/2020 e che in tale sede restituiva la somma di € 124,56 a titolo di ratei non maturati.
- Attesta di aver riscontrato il reclamo, comunicando il parziale accoglimento della richiesta con contestuale offerta della somma di € 200,00, comprovando e



motivando la decisione con le seguenti argomentazioni.

- Gli oneri erariali sono stati versati all'erario, quindi non sono rimborsabili.
- Le commissioni di intermediazione sono trattenute al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto.
- Le commissioni di attivazione sono *up front*, ma con l'intenzione di andare incontro alle esigenze della ricorrente rinnova, così come già offerto in sede di risposta al reclamo, la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 10,00 (non accettata), calcolata secondo il criterio *pro rata temporis* al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo.
- Le spese di istruttoria, a carico della ricorrente, hanno natura *up front* e sono e preliminari alla conclusione del finanziamento.
- L'intermediario rileva che le commissioni di gestione non sono oggetto di richiesta di restituzione.
- L'intermediario chiede:
 - o in via principale,
 - rigettare la richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni di attivazione, tenuto conto di quanto già rimborsato pari a € 124,56;
 - rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione;
 - rigettare la richiesta di restituzione delle spese di istruttoria e degli oneri erariali;
 - o in via subordinata, nella denegata ipotesi di essere tenuto a rimborsare somme ulteriori, circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari a € 200,00, rifiutato dalla ricorrente;
 - o in via di ulteriore subordinata, nella denegata ipotesi di essere tenuto a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di oneri non maturati, pari a € 124,56.

In sede di repliche parte ricorrente rinnova la richiesta già formulata.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo di una parte delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (o con delegazione di pagamento), a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Secondo il primo consolidato orientamento dell'ABF in materia, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisioni n. 10035/2011 e 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. art. 125-*sexies* TUB; Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011; art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e Ivass del 26 agosto 2015). Sulla base di tale orientamento:



1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*);

2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo il quale, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;

3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue, oppure secondo quanto precisato dal Collegio di coordinamento (n. 10003/2016);

4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012). Principio su cui il Collegio di coordinamento si è già ampiamente pronunciato (tra le altre, decisioni n. 10035/2016, 6167/2014).

Anche riguardo ai costi assicurativi è pacifico che obbligato al rimborso (in via solidale) sia (anche) l'intermediario mutuante, il quale non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per tramite dello stesso intermediario mutuante) (Collegio di Coordinamento, decisioni n. 10035/2016 e n. 6167/2014), pur se sussiste ancora incertezza circa i criteri da seguire per la quantificazione dell'importo da rimborsare e, più in particolare, circa la valutazione di conformità delle previsioni negoziali contenute nella polizza assicurativa (e richiamate dal contratto di finanziamento) alle disposizioni normative di riferimento (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* e *quinquies*, d.l. n. 179/2012), ferma restando la necessità che il criterio di calcolo sia comunque chiarito *ex ante* (decisione n. 6167/2014).

Le clausole che escludono la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata sono da considerarsi inefficaci, in quanto l'obbligo di restituzione trova fondamento in una norma derogabile soltanto a favore del cliente *ex art.* 127, comma 1, tub (decisione n. 7909/2014, n. 2375/2013).

Nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto che ha in parte cambiato l'orientamento sopra illustrato a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea (caso Lexitor), immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi: l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi dunque i costi *up front*.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continua ad applicarsi l'orientamento consolidato dell'ABF.



Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, il Collegio di Coordinamento argomenta per tale fattispecie, che non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità ai sensi dell’art. 1374 c.c. per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125-*sexies* TUB, con riguardo ai costi *up front*. Effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. In proposito, il Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (quindi relativamente proporzionale) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

Nel merito della presente vicenda, il Collegio osserva che non è controversa tra le parti l’avvenuta estinzione del prestito dopo il pagamento di n. 48 rate delle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo, emesso dall’intermediario con riferimento alla data del 13/05/2020. Non è depositata in atti quietanza liberatoria; tuttavia la ricorrente ha allegato la contabile del bonifico effettuato a saldo dell’estinzione del finanziamento: ne è quindi pienamente provata l’estinzione anticipata.

Quanto alla classificazione degli oneri contrattuali, sulla base del consolidato orientamento ABF il Collegio ritiene che le Commissioni di attivazione, le Commissioni di intermediazione e le spese di istruttoria abbiano natura *up front*. Circa gli oneri erariali/altre spese, la descrizione ricomprende l’imposta sostitutiva e il recupero di spese postali e di notifica, ma non viene enucleata la componente erariale che non spetterebbe a rimborso, qualora fosse puntualmente individuata. Conseguentemente, secondo orientamento condiviso dai Collegi l’intera voce viene qualificata quale costo *recurrin*, giacché il riferimento alle spese postali non è accompagnato dal richiamo dell’attività istruttoria. Si evidenzia che la ricorrente non ha richiesto il rimborso delle Commissioni di gestione (€ 207,60).

In applicazione di quanto sopra illustrato e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute, risulta che alla parte ricorrente è dovuta la somma di € 2.003,00. Detto importo è inferiore a quello richiesto in quanto la ricorrente applica il criterio *pro rata* a tutti gli oneri contrattuali.

Quanto agli interessi legali, è orientamento del Collegio riconoscere la loro corresponsione dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di coordinamento, n. 5304/2013).

Pertanto, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento parziale e riconosce il diritto della ricorrente ad ottenere dall’intermediario la restituzione della somma di € 2.003,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.003,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA